



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

---

**INDICAM**

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

# SEGRETI COMMERCIALI

## COME GESTIRE IL VALORE NASCOSTO DELL'INNOVAZIONE

martedì 11 febbraio 2025 ore 14.00-18.30  
Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi 13, Treviso

### La difesa dalle violazioni: il profilo penale

***Avv. Riccardo Castiglioni***

*Studio Legale Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta*

Studio di Avvocati  
**CBMLD**

---

*Due persone possono serbare un segreto  
se soltanto una sola lo conosce.*  
- William Shakespeare

## **Codice della Proprieta' Industriale**

*d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30*

### **Articolo 1**

#### ***Ambito dei diritti di proprietà industriale***

1.- Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende **informazioni aziendali riservate**.

#### ***Articolo 98 - Oggetto della tutela.***

1.- Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, **comprese quelle commerciali**, soggette al legittimo controllo del detentore **ove tali informazioni:**

- **siano segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- **abbiano valore economico** in quanto segrete;
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete**.

2.- ( ... )

**TITOLO XII**  
**Dei delitti contro la persona**

**Sezione V**  
**Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti**

**Art.623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.**

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di ( ... ) è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo **segreti commerciali**, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite **qualsiasi strumento informatico** la pena è aumentata.

**Il colpevole è punito a querela della persona offesa.**

---

*Articolo sostituito dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 con decorrenza dal 22 giugno 2018.*

---

## Punti chiave della fattispecie:

### Elemento materiale:

- La **rivelazione** o **l'impiego** delle informazioni sottratte;
- L'averlo fatto a ***proprio*** o ***altrui*** profitto;

### Elemento oggettivo:

- Dolo;

### La procedura:

- Reato perseguibile querela di parte (3 mesi dalla conoscenza EFFETTIVA della condotta).

---

Ulteriori elementi di interesse:

- Le informazioni commerciali includono le ‘applicazioni industriali’:

*Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del suddetto decreto legislativo, nel testo riformulato le notizie destinate a rimanere segrete sopra **applicazioni industriali**, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono **segreti commerciali**.*

Testo previgente



Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o **applicazioni industriali**, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la *reclusione* fino a *due anni*.

---

- Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, il quale **non** deve necessariamente essere conseguito:

**Cass. pen. n. 39656/2010**

In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39656 del 10 novembre 2010)

---

- È prevista un'aggravante di pena se la condotta è stata posta in essere tramite qualsiasi strumento informatico.



---

## *Segreti Commerciali: una interessante posizione della Corte di Cassazione (penale)*

### **Cass. pen. n. 16975/2020**

‘ ... anche se la sequenza delle informazioni, che, nel loro insieme, costituiscono un tutt'uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell'attività dell'azienda, è **costituita da singole informazioni di per sè note, ove detta sequenza sia invece non conosciuta e sia considerata segreta in modo fattivo dall'azienda, essa è di per sè degna di protezione e tutela.** Non è necessario, cioè, che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia "non conosciuto"; **è necessario, invece, che il loro insieme organico sia frutto di un'elaborazione dell'azienda.** E' attraverso questo processo, infatti, che l'informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva.

---

## *Segreti Commerciali: una interessante posizione della Corte di Cassazione (penale)*

### **Cass. pen. n. 16975/2020**

In tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, la nozione di "segreti commerciali", oggetto del reato di cui all'art. 623 cod. pen., come modificato dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, **non è assimilabile** a quella, pur avente medesima denominazione, di cui all'art 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, **ma comprende, estendendo l'ambito di tutela penale, anche tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti normativi, per le quali sia individuabile un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto.**

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16975 del 11 febbraio 2020)



*Avv. Riccardo Castiglioni*

*Studio Legale  
Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta*

Viale Bianca Maria, 25 - 20122 – Milan  
Ph. +39 02 7639 0313 +39 02 7631 0867 - Fax +39 02 795 218  
[riccardo.castiglioni@cbmld.com](mailto:riccardo.castiglioni@cbmld.com)